



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro**

Via Romagnosi, 9 – Centro Europa - 38122 Trento

P +39 0461 493590

F +39 0461 493591

pec ass.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it

@ ass.sviluppoeconomico@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Ai soggetti interessati

LORO SEDI

Trento, 24 DIC. 2020

Prot. n. 5181/2020/835709-1.1.1/2020-35

Oggetto: Legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 "Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave".

Il prossimo 26 dicembre 2020 entra in vigore la legge provinciale 11 dicembre 2020, n.14 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 – numero straordinario n. 3 dell'11 dicembre 2020, che, al capo VI, include alcune integrazioni e modifiche puntuali della legge provinciale sulle cave n. 7 del 2006. Al fine di diffondere ed agevolare la conoscenza dei contenuti si illustrano le novità introdotte nei singoli articoli.

***Tutela della legalità nel settore estrattivo (integrazioni dell'art. 1 ter della l.p. n. 7/06)***

Nella finalità di rafforzare e rendere più efficaci i contenuti dell'attuale articolo, si prevede che, nei casi di provvedimenti definitivi in applicazione delle misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia o nei casi di condanna passata in giudicato per i reati previsti dal codice dei contratti pubblici, il comune dichiara la decadenza della concessione/autorizzazione.

Per le cave di porfido ricadenti in aree di proprietà pubblica, si dispone altresì che il concessionario possa trasferire la proprietà di materiale grezzo o possa consentire la sua lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti, solo a soggetti in possesso dei marchi di qualità, ovvero a soggetti per i quali non sussistono motivi di esclusione previsti dall' articolo 80 del codice dei contratti. Si tratta di una disposizione posta a tutela della legalità nel settore della lavorazione del porfido che impone di contrarre solo con ditte che, nel processo produttivo, diano garanzia sia in termini di qualità che di legalità.

***Diffida ad adempiere (integrazione dell'art. 27 ter della l.p. n. 7/06)***

La modifica prevede la possibilità per i comuni di emettere una diffida nei casi di violazioni dei progetti di coltivazione meno gravi che comunque devono e possono essere regolarizzate. La legge infatti allo stato attuale individua puntualmente solo le fattispecie di violazione che hanno un maggior impatto sul territorio come quelle che arrecano un grave pregiudizio per il giacimento o i casi di escavazioni per un volume superiore a 8000 mc, per le quali è prevista la decadenza delle

concessioni. La nuova disposizione stabilisce che il comune, valutata la necessità di intervenire per far cessare il comportamento antigiuridico, diffidi il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad adempiere e, se possibile, a ripristinare la situazione preesistente, entro il termine assegnato. Resta ferma la possibilità di procedere alla decadenza del provvedimento che consente l'attività estrattiva, in conseguenza della condotta, del numero delle sanzioni applicate, delle violazioni accertate o della gravità delle stesse.

**Sospensione della concessione (modificazioni dell'art. 28 della l.p. n. 7/06)**

La nuova disposizione si riferisce ai casi in cui, a seguito di un accertamento di più violazioni che comportano l'obbligo per il comune di pronunciare la decadenza della concessione, venga impugnata l'ordinanza ingiunzione. La norma per tali fattispecie stabilisce che fino all'esito del giudizio definitivo, il provvedimento di decadenza rimanga sospeso e pertanto l'attività di cava non sia interrotta. Con la modifica della norma, nelle more del giudizio in sede giurisdizionale, viene fatta salva la possibilità per il comune di sospendere l'esercizio dell'attività di cava qualora ritenga che sussistano gravi ragioni o nella finalità di evitare che si verifichino danni gravi e irreparabili.

**Proroga dei programmi di attuazione (integrazione dell'art. 37 della l.p. n. 7/06)**

Si tratta di una modifica avente carattere straordinario essendo connessa alla situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19. La disposizione riguarda i programmi di attuazione comunali la cui valutazione di impatto ambientale scade entro il 30 giugno 2021. In tali casi è stabilito che i programmi di attuazione e la relativa VIA nonché i connessi progetti e le relative concessioni e autorizzazioni siano prorogati di un anno alla condizione che, entro la data di scadenza del programma di attuazione, il comune presenti alla struttura provinciale competente in materia mineraria il nuovo programma di attuazione per l'acquisizione del parere del comitato cave. Si tratta pertanto di una proroga "tecnica" che non incide sulla durata finale delle concessioni stabilita con il provvedimento adottato dai comuni ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave.

Si ricorda che la legge è pubblicata sul Codice provinciale all'indirizzo <https://www.consiglio.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/> e sul sito istituzionale del Servizio Industria Ricerca e Minerario della Provincia [www.industriaricercaminerario.provincia.tn.it](http://www.industriaricercaminerario.provincia.tn.it).

Nel rappresentare che ogni chiarimento sulla legge può essere richiesto al servizio competente in materia, porgo i miei più cordiali saluti.



L'ASSESSORE  
dott. Achille Spinelli -